

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Vincenzo Saudelli

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 10849 Impianto Agrivoltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, associato ad attività di pascolo, di potenza di immissione pari a 26 MWp e potenza di picco pari a 29.43 MWp sito nel Comune di Toscana

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Si rimanda ai documenti in allegato

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - "Nota Proprieta Saudelli"

Allegato 4 - "Documentazione Fotografica Saudelli"

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data - Roma, il 10 aprile 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)



DATI PERSONALI

Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)¹ (da compilare)

Nome e Cognome Vincenzo Saudelli Codice Fiscale SDLVCN54A28H501N

Nato a Roma (Prov RM) il 28/01/1954

Residente a Roma (Prov RM)

Via/Piazza Aldo Bufano n° 31 CAP 00123

Tel 3395800225 fax _____ e-mail vince.saudelli@hotmail.com

PEC vincenzo.saudelli@pec.it

Documento di riconoscimento patente di guida rilasciato il 03/03/2020

da MIT-UCO

Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)

Nome e Cognome _____ Codice Fiscale _____

Nato a _____ (Prov _____) il _____

Residente a _____ (Prov _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

Documento di riconoscimento _____ rilasciato il _____

da _____ in qualità di² _____

della Pubblica Amministrazione/Ente/Società _____

con sede in _____ (Prov _____)

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ fax _____ e-mail _____

PEC _____

¹ Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l'Allegato 1 per ciascun soggetto.

² A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data _Roma, 10 aprile 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)



L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTE
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 10849] *impianto agrovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, associato ad attività di pascolo, di potenza di immissione pari a 26 mwp e potenza di picco pari a 29,43 mwp, sito nel Comune di Tuscania.*

Società proponente: SEW IT 11 srl

Il Sottoscritto Vincenzo Saudelli, in qualità di comproprietario dell’immobile sito in Montebello, Tuscania ed identificato al catasto dei terreni con il n. 108 particella 108, 10, 113, 114, 116, 124, con la presente intende rappresentare la propria posizione sul procedimento in oggetto, evidenziando l’impossibilità realizzativa di una simile iniziativa progettuale gravemente lesiva dei diritti e delle prerogative afferenti alla proprietà sopracitata, la quale risulterebbe definitivamente compromessa nel proprio valore, nelle modalità di fruizione e quindi nel generale godimento del complesso immobiliare, ove l’impianto fosse effettivamente realizzato o anche solo destinatario di una VIA favorevole.

L'intervento in oggetto, infatti, come meglio si spiegherà in seguito, si colloca in una posizione inaccettabilmente adiacente alla proprietà anzidetta, circondando l’immobile privato e di fatto interdicensi le più basilari prerogative che accompagnano il diritto di proprietà.

La scelta collocativa dell’impianto rileva già, *ex se*, una evidente carenza progettuale, mostrando di non considerare e nemmeno ponderare le necessarie quanto minime cautele afferenti alla tutela della proprietà privata destinata peraltro ad abitazione, con conseguente doverosa analisi, qui totalmente

assente, anche di tutti gli aspetti sanitari riguardanti l'interferenza tra la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e l'immediata prossimità di un nucleo abitativo.

In ogni caso, le lacune progettuali non si mostrano soltanto nell'ubicazione dell'impianto, intollerabile e frontalmente lesiva dei diritti della scrivente, ma anche in una serie nutrita di aspetti tecnici e normativi che evidenziano *ictu oculi* l'inidoneità dell'iniziativa proposta.

Si ritiene anzitutto di confutare la qualificazione, attribuita aprioristicamente dalla proponente, di impianto "agrivoltaico"; detta qualificazione, infatti, trascina con sé la connessione strutturale, funzionale ed economico-patrimoniale tra impianto fotovoltaico ed attività agricola ovvero pastorale, ma tale connessione, per la verità, andrebbe sostenuta soltanto all'esito di uno studio progettuale laddove fossero integrati i requisiti contenuti nelle linee guida del MITE del 27 giugno 2022.

Ed invero i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare, al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati e al quadro normativo vigente, vengono identificati dalle Linee Guida nella Parte 2 e sono:

- REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Secondo le linee guida citate il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario, invece, per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

In ogni caso, il Piano agronomico, che dovrà corredare qualsiasi progetto in area agricola, fermo restando il rispetto delle linee guida elaborate in materia dal MITE, dovrà anche riportare uno studio analitico della capacità dei suoli, l’indicazione delle colture e delle eventuali tipologie di allevamento previste, l’analisi della redditività dei terreni ed un adeguato business plan che permetta di evidenziare non solo il mantenimento della redditività citata ma anche un suo incremento dovuto proprio alla presenza dell’impianto.

Il progetto proposto contiene anche una specifica relazione agronomica dove però non appare chiaro quale siano le tipologie di coltivazioni perseguite congiuntamente all’esercizio dell’impianto, poiché l’introduzione dell’attività di apicoltura viene asserita soltanto come ipotesi possibile. Scrive infatti la proponente: *“In aggiunta al modello di coltivazione esposto in precedenza, che rimane l’attività principale, può essere associato anche l’apicoltura che può contribuire ad integrare il reddito proveniente dall’attività agricola. Di conseguenza nel presente elaborato sarà descritto in modo dettagliato la possibile sinergia tra l’attività di pascolo/allevamento e l’apicoltura.”* Per la verità, analizzando le conclusioni della stessa relazione, l’apicoltura si configura come ineliminabile al fine di raggiungere l’obiettivo dell’aumento della redditività dei terreni. Si legge al proposito: *“L’area attualmente è coltivata a foraggiere autunno - vernine, intervallata da cicli a cereali (frumento, avena, ecc.) prodotti destinati all’alimentazione degli allevamenti ovini caprini. Nello scenario futuro agrovoltaico la coltivazione indicata per tale area, che meglio combina la necessità di foraggio delle attività zootecniche con le caratteristiche dei filari fotovoltaici, è quella della produzione di foraggio mediante coltivazione di Prato Polifita Stabile in regime naturale con pascolo ovino combinata con una attività di apicoltura, dato che il prato polifita stabile è un ambiente favorevole alle api. La combinazione delle due attività, perfettamente sovrapponibili sulla*

stessa superficie agricola, costituisce indubbiamente un passaggio ad un indirizzo produttivo di valore economico più elevato rispetto a quello attuale pur mantenendo di base lo stesso indirizzo produttivo”

Si evidenzia poi che l’aspetto più importante afferente a tale tipologia di impianti attiene alla valutazione della compatibilità paesaggistica, che non può essere stabilita in modo aprioristico. Come dire che gli impianti agrivoltaici, solo perché definiti tali, trascinino con sé un assenso implicito alla loro installazione. Ed invero, la stessa giurisprudenza, anche ove favorevole alla citata installazione, sostiene che:

“una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare - o comunque a ridurre fortemente - il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari...”; Consiglio di Stato sez. IV, 11/09/2023, n.8262.

In altre parole, la qualificazione di agrivoltaico, ove effettivamente esistente la connessione sopra specificata tra produzione energetica ed attività di pascolo ovvero coltura dei terreni, non determina per ciò solo una valutazione di compatibilità ambientale, finendo altrimenti per configurare un inedito lasciapassare legislativo rispetto alla costruzione di impianti FER. Ipotesi che il sistema scongiura, richiedendo piuttosto uno studio analitico del progetto, dell’area di inserimento, dell’impatto anche paesaggistico, della vicinanza di beni o siti sensibili, della presenza di abitazioni o strutture turistico-recettive, dell’effetto cumulativo ecc... Nessun progetto potrebbe mai beneficiare di una supposta compatibilità territoriale stabilita soltanto *ex ante*, senza svolgere invece quel necessario giudizio di ponderazione complessiva di tutti gli interessi

coinvolti nel procedimento, inclusi quelli privati ed antagonisti rispetto alla installazione.

Il progetto in discussione presenta diversi profili di criticità, ponendosi in contrasto anche con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Nello Studio di Impatto ambientale, in relazione al PTPR, la proponente sostiene infatti che “L’area in oggetto è classificata “paesaggio agrario di valore” dalla TAVOLA A. La TAVOLA B non riporta alcun vincolo prescrittivo nell’area interessata dall’intervento” .

Per la verità la lettura del Paesaggio andrebbe più correttamente inquadrata, riportando anche le classi di compatibilità tra le installazioni di impianti FER ed i differenti regimi paesaggistici. Non vale infatti liquidare il piano paesaggistico ritenendo che lo stesso non abbia carattere prescrittivo ove nell’area di intervento non esistano vincoli. Si tratterebbe di una lettura parziale che non tiene conto, invece, dell’incidenza del paesaggio nell’individuazione delle aree idonee contenute, ad oggi, nella DGR della Regione Lazio n.390 del 7.6.2022.

Quella delibera costituisce espressione del potere normativo della Regione, dando attuazione a quanto disposto dalle linee guida nazionali di cui al DM 10.9.2010, il quale al punto 1.2 prevede che : *“Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17.”*

Le linee guida della Regione Lazio soprarichiamate offrono una analisi approfondita degli impatti connessi alle diverse tipologie di installazioni, in rapporto ai paesaggi previsti e disciplinati dal PTPR. A partire dagli impatti, quindi, sono state definite le compatibilità tra le trasformazioni causate dall’inserimento delle diverse tipologie di impianti nel territorio e le caratteristiche dimensionali e specifiche delle singole tecnologie. Così a pag.29 di quelle linee guida è possibile constatare che gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni risultano incompatibili con il paesaggio agrario di valore

Tabella 4.4 – Sistema dei Paesaggi della Regione Lazio e compatibilità delle diverse tipologie di Impianti alimentati da FER

		Paesaggio naturale	Paesaggio naturale agrario	Paesaggio naturale di continuità	Paesaggio di valore	Paesaggio agrario di valore	Paesaggio agrario di continuità	Paesaggio urbanizzato	Paesaggio insediamenti in evoluzione	Paesaggio dei centri e nucleistorici	Parchi, ville e giardini storici	Paesaggio dell' insediamento diffuso	Reti infrastrutture e servizi
A FOTOVOLTAICO													
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
4	fotovoltaico su serra	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	NC
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	C	C	NC	NC	NC	C
6	fotovoltaico integrato	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C

Sugli impatti cumulativi

La proponente nello Studio di impatto ambientale dichiara che:

“Nelle vicinanze dell’area oggetto di intervento, per quanto è stato possibile verificare, esistono due impianti già realizzati ed altri in fase di autorizzazione. Il cumulo visivo, da punti di vista a terra, è praticamente nullo. Altri effetti cumulativi non sono apprezzabili. L’elaborato TAV22 riporta le posizioni degli impianti in questione e REL21 approfondisce gli effetti cumulativi dovuti alla potenziale presenza di altri impianti (pag. 47 SIA)”

L'argomento del cumulo andrebbe invece affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici che fotovoltaici) afferenti all'area vasta.

Militano in tal senso diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

- DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.

- DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che : *“ Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli **impianti** e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e **localizzati nella medesima area o in aree contigue** sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. “*, affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di **impianti** in senso generico **senza distinzione di tipologia**) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

Su scala regionale (Lazio) l'All. A alla DGR Lazio del 18 ottobre 2022 contenente disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, dispone che: *“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: – i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;*

Si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che non distingue tipologicamente gli impianti (eolico, fotovoltaico, biomasse ecc..) ma parla in modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA:

“ 4.1. Cumulo con altri progetti.

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale**. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate*

*a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: **una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);m una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).** “*

Del resto ve ne è nutrita conferma in varie pronunce del Giudice Amministrativo, una fra tutte è illuminante ove si afferma che: “ **Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico"**, le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un BUFFER ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/06/2015.

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che “ *nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;*”

Sulla saturazione di tutta l'area vasta del Viterbese.

L'argomento, che traduce quello che appare a chiunque, e cioè che la provincia di Viterbo è ormai **satura di impianti FER, trova una consacrazione normativa all'interno della DGR 171 del 12 maggio 2023** Peraltro quella Delibera è stata censurata da una delle tante proponenti di impianti eolici nel viterbese e, in quell'occasione, il TAR Lazio ha accolto le Ragioni dell'Ente pubblico (

<https://www.tusciaweb.eu/2023/12/tar-ragione-alla-provincia-limpianto-eolico-montalto-castro-non-si-fara/>)

Si potrebbe replicare sostenendo che il *vulnus* della DGR potrebbe essere quello di riferirsi ai soli procedimenti oggetto di PAUR e non anche a quelli ove il Ministero risulti competente. Ma anche questa argomentazione, però, sarebbe facilmente superabile poggiando proprio sul concetto di *saturazione*, non certo applicabile *ad hoc* sulla base del tipo di procedimento autorizzatorio, bensì estensibile nella sua portata ai titoli di legittimazione alla costruzione ed esercizio di impianti nell'area vasta di Viterbo. La ratio è infatti quella di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati, non di vietarli. La strategia della proponente è quella di richiamare il divieto generalizzato per usufruire del noto *favor* legislativo e giurisprudenziale, ma non coglie nel segno poiché i deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti Fer sul territorio e **non la loro immotivata ed astratta opposizione**. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del D.Lgs 199/2021 ove si riferisce espressamente alla "massima porzione di suolo occupabile" dagli impianti.

Si segnala sul punto una recentissima sentenza del TAR Umbria:

Le disposizioni dell'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l'impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell'art. 20).

Dunque, proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini un eccessivo consumo di suolo. T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613 .

Questo il testo centrale della pronuncia. Evidente e condivisibile, che fa seguito a tutte quelle pronunce che chiamano ad un filtro necessario e logico sulla valutazione del progetto e sulla collocazione nel territorio.

Sulla necessità della VINCA, la quale esprime una esigenza di valutazione sferica del progetto e del suo impatto sulle componenti naturalistiche ed ambientali del territorio, anche a prescindere dalla presenza diretta di siti tutelati. Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza:

“La VINCA è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Le disposizioni dell'art. 6, par. 3, della Direttiva n. 92/43/CEE, inoltre, non si limitano ai piani e ai progetti localizzati esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi, infatti, hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che, nondimeno, potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.” T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 05/10/2022, n.12639

Si evidenzia poi l'emissione del decreto di vincolo emesso dal MIC e datato 16.2.2024 afferente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone, coinvolgente anche il Comune di Tuscania. La proponente, pertanto, dovrebbe verificare la presenza del vincolo citato e predisporre idonea relazione paesaggistica che possa eventualmente dimostrare la compatibilità dell'intervento con quel vincolo. Occorre inoltre considerare che, nell'ipotesi in cui l'impianto intercetti l'area vincolata, il parere del MIC diverrebbe espressione obbligatoria e vincolante nell'ambito del procedimento autorizzatorio; fermo rimando che le prescrizioni

imposte dal vincolo andranno raccordate con quanto previsto dal combinato disposto degli art. 20 co.8 lett. c-ter e 22 co.2 D.Lgs 199/2021, i quali prevedono che:

Art. 20.8 lett. c -ter)

“esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 :

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”

Art.22 co.2

“Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza”

In definitiva la proponente dovrà non soltanto contemplare l'ipotesi del vincolo all'interno della propria relazione paesaggistica, ma dovrà anche dimostrare se l'area ove è previsto l'intervento ricada o meno in area prevista come idonea dal legislatore nel regime intertemporale di cui all'art. 20 co.8 D.Lgs 199/2021. Si consideri infatti che l'idoneità di cui si stà parlando è stata prevista e disciplinata esclusivamente per supplire all'esigenza di *vacatio* fintanto che non verranno emanati i decreti nazionali i quali stabiliranno *“principi e criteri omogenei per*

l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili". Pertanto, se l'impianto non ricade in area idonea ed è sottoposto al vincolo soprarichiamato, un eventuale diniego del MIC potrebbe interdire l'installazione. In ogni caso anche l'ipotetico riconoscimento di idoneità dell'area non significherebbe che l'installazione è sicuramente compatibile con il territorio, poiché occorre, alla luce di tutto quanto qui espresso, una valutazione sferica di tutti i beni e gli interessi coinvolti.

Sulla vicinanza dell'impianto rispetto all'immobile destinato ad abitazione di proprietà...

Uno dei punti di maggiore criticità del progetto proposto afferisce proprio alla vicinanza con recettori sensibili tra cui la proprietà immobiliare sopraindicata. Inaccettabile, infatti, come detto, la vicinanza dei pannelli rispetto al confine (collocati in stretta adiacenza alla proprietà), generatrice di notevolissimi disagi ed altrettanti consistenti danni sotto molteplici profili:

- impatto estetico-visivo. Da tale punto di vista si deposita documentazione fotografica e rendering di proiezione che mostrano la collocazione della casa e l'insostenibile vicinanza dei pannelli, rendendo l'impatto dell'intervento in alcun modo mitigabile. Del resto, una tale vicinanza risulta frontalmente lesiva della stessa disciplina nazionale prevista in materia che ribadisce il rispetto dei ***"principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio...."*** Art. 20 co.5 D.Lgs 199/2021
- incidenza sanitaria. L'impianto fotovoltaico potrebbe risultare generatore di inquinamento luminoso, elettromagnetico ed acustico. Nessuno di questi ambiti è stato sufficientemente indagato dalla proponente e per quanto afferisce all'impatto acustico è stato depositato soltanto uno studio previsionale scarno e superficiale, senza considerare tutta la normativa che disciplina i requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5.12.1997) e gli impatti in fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto; nonché senza effettuare le dovute indagini per i diversi

periodo notturno e diurno, approfondendo anche la relativa classe acustica di appartenenza dell'area oggetto di intervento.


Per tutti gli aspetti sollevati, in relazione al generale impatto sanitario, si chiede l'intervento dell'autorità competente in materia, con deposito agli atti del procedimento, ove l'iter istruttorio dovesse proseguire, di idoneo parere sanitario da parte della A.S.L. che attesti l'assenza di rischi per la salute umana sotto ogni profilo.

Si richiede altresì idoneo parere da parte dei Vigili del fuoco per quanto afferisce al rischio, sia astratto che concreto, in caso di incendio, considerando l'adiacenza con l'immobile di proprietà sopradescritto e la presenza in tutta l'area circostante di recettori sensibili.

Alla luce di tutto quanto esposto si conclude sollecitando l'autorità procedente all'immediata archiviazione dell'istanza presentata che, allo stato, presenta tali ed evidenti carenze da rivelarsi addirittura non valutabile. Ciò che comunque potrebbe già essere oggetto di quantificazione afferisce ai danni, patrimoniali e non patrimoniali, che subirebbe il complesso immobiliare sopradescritto, vanificando investimenti, prospettive di sviluppo e di fatto inibendo, si ripete, ogni diritto e prerogativa connessi all'esercizio della proprietà.

Nella denegata ipotesi in cui la VIA dovesse proseguire nel proprio corso procedimentale, si chiede di proporre e poter valutare una nuova configurazione del lay-out progettuale che possa tenere conto di tutte le criticità rilevate e, in particolare, dell'inaccettabile vicinanza dell'impianto in oggetto all'immobile di proprietà Vincenzo Saudelli, ipotizzando quindi una ricollocazione dei pannelli in altra area, ovvero un loro consistente arretramento così da mitigare, occultandolo totalmente, l'intervento.

Vincenzo Saudelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saudelli Vincenzo', with a long horizontal stroke extending to the right.



Vista della proprietà dalla SP3 (in blu la zona interessata dall'impianto)



Vista dalla proprietà in direzione Nord (in blu la zona interessata dall'impianto)

Vista dalla proprietà in direzione Sud-Ovest (in blu la zona interessata dall'impianto)



Vista dalla proprietà in direzione Ovest (in blu la zona interessata dall'impianto)

Foto aerea (in blu la proprietà in rosso la zona interessata dall'impianto)



Rendering del progetto (in rosso la proprietà)




Foto 1

Foto 1: Rendering del progetto (in rosso la proprietà)

Foto 2: Distanza impianto - unità abitativa Nord

Foto 3: Distanza impianto - unità abitativa Sud

Foto 4: Distanza impianto - confine proprietà Sud

Foto 5: Distanza impianto - confine proprietà Ovest

Foto 6: Distanza impianto - confine proprietà Nord

Foto 7: Distanza impianto - unità abitativa Ovest

Foto 2



< Misura ? ↺ ↻

Sposta la mappa e aggiungi punti per misurare le distanze e l'area

Lunghezza
135,1 m ▼

Foto 3



< Misura ? ↺ ↻

Sposta la mappa e aggiungi punti per misurare le distanze e l'area

Lunghezza
180,03 m ▼

Foto 4



Foto 5




Foto 6



200 m

< Misura ?



Sposta la mappa e aggiungi punti per misurare le distanze e l'area

Lunghezza
40,01 m

Foto 7



200 m

< Misura ?



Sposta la mappa e aggiungi punti per misurare le distanze e l'area

Lunghezza
113,8 m